

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEGLI SPAZI DELL'ALMA MATER STUDIORUM- UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 455/2023 del 05/04/2023

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 - (Fonti e disciplina)	3
Articolo 2 – (Ambito di applicazione)	3
Articolo 3 – (Definizioni)	3
TITOLO II – SOGGETTI E USO DEGLI SPAZI	4
Articolo 4 – (Responsabile del procedimento)	4
Articolo 5 – (Spazi oggetto di concessione e autorizzazione)	4
Articolo 6 – (Destinatari del provvedimento di concessione o di autorizzazione)	4
Articolo 7 – (Finalità della concessione o dell'autorizzazione)	4
Articolo 8 – (Criteri e limiti)	5
TITOLO III - MODALITÀ E PROCEDURE	5
Articolo 9 - (Provvedimento di concessione e di autorizzazione)	5
Articolo 10 – (Tempistiche e procedura)	6
Articolo 11 – (Concessione temporanea di spazi ad organizzazioni sindacali e RSU)	6
Articolo 12 – (Concessione temporanea di spazi ad associazioni studentesche, a gruppi di almeno quindici studenti e studentesse e a rappresentanze studentesche)	6
Articolo 13 – (Tariffario)	7
Articolo 14 – (Uso degli spazi a titolo gratuito e a titolo gratuito con rimborso spese)	7
Articolo 15 – (Uso degli spazi a titolo oneroso)	7
TITOLO IV – UTILIZZO IMPIANTI E SPAZI	8
Articolo 16 – (Utilizzo impianti)	8
Articolo 17 – (Controlli da parte dell'Università)	8
Articolo 18 – (Esonero di responsabilità)	9
Articolo 19 – (Modalità di utilizzo degli spazi destinati alle iniziative)	9
TITOLO V – ATTIVITÀ PROMOZIONALE, PUBBLICITÀ, SERVIZI GIORNALISTICI E RIPRESE NEGLI SPAZI CONCESSI IN USO TEMPORANEO	10
Articolo 20 - (Pubblicità)	10
Articolo 21 - (Promozione di iniziative)	10
Articolo 22 - (Riprese fotografiche e video nell'ambito di servizi giornalistici)	10

Articolo 23 - (Riprese fotografiche e video da parte di soggetti privati per finalità di valorizzazione del patrimonio culturale)	10
Articolo 24 - (Riprese fotografiche e video nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti interni e da soggetti esterni in collaborazione con soggetti interni)	11
Articolo 25 - (Riprese fotografiche, video, cinematografiche per finalità promo-commerciali)	11
Articolo 26 - (Tutela della privacy nell'ambito delle riprese fotografiche, video, dirette streaming)	11
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	11
Articolo 27 – (Entrata in vigore e regime transitorio)	11

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - (Fonti e disciplina)

Il presente Regolamento è emanato in coerenza con i principi dello Statuto dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, del Codice Etico di Comportamento, del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e del Regolamento sull'assegnazione e consegna dei beni immobili, nel rispetto della normativa vigente.

Il Regolamento è integrato da Linee guida per garantire una corretta, uniforme e funzionale applicazione delle disposizioni. Le linee guida, la modulistica, nonché le tariffe relative all'utilizzo degli spazi, pubblicate anche sul sito di Ateneo, potranno essere aggiornate periodicamente dagli Uffici con provvedimento dirigenziale, per la parte strettamente procedurale-operativa e comunque previa approvazione del Rettore e del Direttore Generale.

Articolo 2 – (Ambito di applicazione)

Il presente Regolamento disciplina ed individua i criteri generali di uso temporaneo di spazi nella disponibilità dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, d'ora in poi citata come Università, per lo svolgimento di attività e di iniziative a carattere culturale, scientifico didattico e amministrativo, garantendo i principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento dell'azione amministrativa per un proficuo utilizzo e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Università.

Il regolamento non si applica all'ordinaria attività amministrativa, didattica e scientifica e di terza missione, che non necessita di autorizzazione.

Ai fini del presente Regolamento, per uso temporaneo si considera la concessione di un determinato spazio a un medesimo soggetto per un massimo di 29 giorni, anche non consecutivi. Tale limite non si applica ai soggetti interni.

La concessione non temporanea può essere deliberata solo ed esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3 – (Definizioni)

Ai fini del presente Regolamento devono intendersi:

per **Strutture di Ateneo**, Dipartimenti, Aree amministrative della sede di Bologna e dei Campus, Centri e altre strutture di cui all'art.25 dello Statuto d'Ateneo. Ai fini del presente regolamento è considerata struttura assegnataria la Biblioteca Universitaria di Bologna;

per **Associazioni studentesche**, le Associazioni e/o cooperative studentesche presenti nell'Albo tenuto ai sensi del vigente "Regolamento di istituzione dell'albo delle associazioni/cooperative studentesche universitarie riconosciute dall'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna";

per **"spazi"**, gli spazi interni ed esterni di proprietà e in uso all'Università;

per **"locali"**, le aule, le aule c.d di rappresentanza, le stanze e i laboratori;

per **"spazi interni"** gli atri e corridoi;

per “spazi esterni” i prati, i parchi, i cortili, i parcheggi, le piazze, sottoportici e le zone in uso o di proprietà dell'Università per l'accesso agli edifici;

per “aule di rappresentanza” le aule individuate dall'amministrazione dove l'attività didattica ordinaria non è prevista o comunque è prevista in modo non prevalente.

TITOLO II – SOGGETTI E USO DEGLI SPAZI

Articolo 4 – (Responsabile del procedimento)

L'uso temporaneo degli spazi e locali dell'Università, assegnati all'Amministrazione generale, è disposto con provvedimento del Direttore generale o suo delegato, che assume il ruolo di Responsabile del procedimento.

L'uso temporaneo di spazi e locali assegnati alle Strutture di Ateneo, anche decentrate, è disposta dal Responsabile delle medesime o da un suo delegato, che assume il ruolo di Responsabile del procedimento.

Ai fini dell'individuazione dell'assegnatario si rinvia al “Regolamento sull'assegnazione e la consegna alle strutture d'Ateneo dei beni immobili nella disponibilità dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna”.

Articolo 5 – (Spazi oggetto di concessione e autorizzazione)

Possono essere oggetto di autorizzazione o di concessione in uso temporaneo:

- locali, spazi interni ed esterni;
- aule c.d. di “rappresentanza”;
- spazi assegnati alle Strutture decentrate (es. Dipartimenti, Centri);

d'ora in poi “spazi”.

Articolo 6 – (Destinatari del provvedimento di concessione o di autorizzazione)

L'uso temporaneo degli spazi dell'Università può essere autorizzato o concesso a:

- docenti, ricercatori, personale tecnico- amministrativo e responsabili di strutture di Ateneo (d'ora in poi soggetti interni);
- associazioni studentesche; gruppi di almeno quindici studenti; rappresentanze studentesche;
- organizzazioni sindacali;
- soggetti esterni, pubblici e privati.

Articolo 7 – (Finalità della concessione o dell'autorizzazione)

L'uso temporaneo degli spazi può essere concesso o autorizzato:

- per lo svolgimento di iniziative a carattere culturale, scientifico e didattico, promosse da soggetti interni o esterni, pubblici e privati, anche in collaborazione con soggetti interni;
- per iniziative culturali o assembleari di associazioni o cooperative studentesche o di gruppi di almeno quindici studenti e studentesse;
- per iniziative delle rappresentanze studentesche strettamente legate allo svolgimento del loro mandato di rappresentanza;

- per lo svolgimento di assemblee sindacali rivolte ai lavoratori dell'Università, promosse dalle organizzazioni sindacali rappresentative e dalla RSU

d'ora in poi citate come "iniziative".

Articolo 8 – (Criteri e limiti)

Ai fini dell'accoglimento della richiesta di uso temporaneo degli spazi sono privilegiate le iniziative di alto valore scientifico e culturale, fermo restando che gli spazi sono destinati in via prioritaria a soddisfare le esigenze delle attività istituzionali e dell'ordinaria attività amministrativa, di studio, ricerca e di terza missione o per la fruizione, da parte del pubblico, del Patrimonio storico, culturale e naturalistico dell'Università.

La valutazione sul valore scientifico e culturale e sull'opportunità di svolgimento di un'iniziativa, nonché di utilizzo degli spazi per riprese fotografiche, cinematografiche o multimediali, è effettuata dal Rettore o suo delegato, previa istruttoria da parte degli Uffici preposti.

Le iniziative per le quali si richiede l'uso dello spazio devono essere compatibili e non in conflitto con le finalità istituzionali.

Sono vietati in ogni caso:

- eventi o iniziative promosse da forze politiche o partitiche e di carattere politico o confessionale;
- eventi, manifestazioni o servizi giornalistici di natura discriminatoria, contrari alla legge, all'ordine pubblico o che possano risultare offensivi o lesivi della dignità delle persone.

L'Università si riserva la facoltà di non accogliere le richieste di uso degli spazi per iniziative che, a suo esclusivo e insindacabile giudizio, possono pregiudicare il decoro e l'immagine dell'Ateneo.

L'uso di spazi per iniziative di natura commerciale o parzialmente commerciale, in via del tutto eccezionale, può essere accolto, previo accordo e previa valutazione del Direttore Generale o di un suo delegato. Devono, in ogni caso, essere rispettati il contesto storico, artistico e culturale degli spazi concessi in uso.

L'Università può revocare e/o annullare in qualunque momento la concessione o l'autorizzazione per l'uso temporaneo degli spazi, per ragioni di sicurezza, di ordine pubblico e di sanità pubblica, nonché per cause di forza maggiore o per sopravvenuta necessità di adempiere alle proprie attività istituzionali. Nel caso di revoca è fatta salva la restituzione di quanto eventualmente versato senza alcun diritto del richiedente al risarcimento del danno o altri indennizzi.

Il Direttore Generale o il Rettore possono concedere l'uso degli spazi per iniziative o ambiti non previsti dal presente Regolamento.

La concessione di uso temporaneo degli spazi non comporta l'autorizzazione dell'uso del logo e del nome dell'Ateneo né il patrocinio, per i quali i concessionari dovranno acquisire le autorizzazioni necessarie.

TITOLO III - MODALITÀ E PROCEDURE

Articolo 9 - (Provvedimento di concessione e di autorizzazione)

Per iniziative di carattere scientifico (es. seminari di ricerca) o amministrativo organizzate da docenti, ricercatori, personale tecnico amministrativo, che non rientrano nell'attività ordinaria, nonché per i master

e i corsi professionalizzati attivati dall'Università, compresi quelli con rilascio di crediti ECM in conformità al rispettivo regolamento, è prevista l'autorizzazione secondo le procedure e le modalità indicate nelle linee guida.

Per iniziative organizzate esclusivamente da soggetti esterni, pubblici o privati, l'uso temporaneo degli spazi è soggetto a provvedimento di concessione per i quali, in caso di accoglimento della richiesta, è prevista specifica sottoscrizione di un contratto che regola i rapporti tra le Parti per il periodo e per il tempo dell'utilizzo dello spazio. La richiesta dovrà essere inviata attraverso appositi moduli, con le procedure previste dalle linee guida, ed essere corredata, anche qualora preveda allestimenti forniti da altri, dagli estremi di idonea assicurazione per responsabilità civile per danni a terzi.

Articolo 10 – (Tempistiche e procedura)

La richiesta per l'uso temporaneo di spazi, nei casi previsti dal presente regolamento, deve essere presentata, di norma, almeno trenta giorni dalla data di inizio dell'uso previsto.

L'Università, entro dieci giorni lavorativi successivi alla richiesta, ne valuta il contenuto, accerta la disponibilità degli spazi e comunica le condizioni e gli eventuali e ulteriori elementi necessari per l'accoglimento della richiesta, indicando anche se l'uso temporaneo è da intendersi a titolo gratuito, gratuito con rimborso o a titolo oneroso.

Entro trenta giorni dalla data della richiesta ovvero dal ricevimento dell'ultimo documento richiesto, l'Università provvede a emanare il provvedimento di accoglimento o di diniego.

Il provvedimento di accoglimento è, in ogni caso, subordinato all'accettazione della tariffa dovuta e delle spese di gestione, qualora previste, nonché al rispetto e all'accettazione delle condizioni previste nel presente Regolamento.

Solo a seguito di accoglimento, il soggetto richiedente potrà rendere noto nel materiale promozionale che l'iniziativa si terrà presso l'Università.

Articolo 11 – (Concessione temporanea di spazi ad organizzazioni sindacali e RSU)

Le richieste per assemblea delle organizzazioni sindacali rappresentative e RSU sono disciplinate secondo i termini di legge e della normativa di settore.

Articolo 12 – (Concessione temporanea di spazi ad associazioni studentesche, a gruppi di almeno quindici studenti e studentesse e a rappresentanze studentesche)

Le iniziative organizzate dalle associazioni o cooperative studentesche, da gruppi di almeno quindici studenti e studentesse e da rappresentanze studentesche devono avere come principali destinatari gli studenti e le studentesse dell'Università di Bologna e non possono prevedere attività che si sovrappongano o sostituiscano ad attività istituzionali dell'Ateneo (es. attività formative del tutto assimilabili a quelle normalmente offerte dai Corsi di Studio, attività di tutorato o di preparazione alle prove d'esame ed eventi o attività di orientamento in ingresso, *in itinere* e in uscita indipendenti dalle attività previste dai Corsi di Studio, dai Dipartimenti o dall'Ateneo). Sarà cura dei richiedenti verificare preventivamente l'eventuale sussistenza di condizioni impedimenti, acquisendo il parere di Corsi di Studio e/o Dipartimenti e/o Aree e Settori dell'Ateneo.

L'utilizzo degli spazi, anche per la sola installazione di banchetti informativi o promozionali delle associazioni e cooperative studentesche o di gruppi di almeno quindici studenti e studentesse, è soggetto a provvedimento di concessione, nel quale vengono specificate le eventuali condizioni e prescrizioni alle quali è subordinato.

L'utilizzo degli spazi per iniziative che prevedono quote di iscrizione o partecipazione, anche se patrocinate da una Scuola, da un Dipartimento o da un Campus, non è ammesso. Il patrocinio non garantisce, in nessun caso, la concessione degli spazi.

La richiesta di utilizzo temporaneo di spazi deve essere inviata almeno quindici giorni prima della data di inizio dell'iniziativa prevista.

Le associazioni e cooperative studentesche, i gruppi di almeno quindici studenti e studentesse e le rappresentanze studentesche richiedenti lo spazio hanno l'obbligo di verificare la necessità di eventuali e specifiche autorizzazioni nel caso di utilizzo di spazi universitari di uso pubblico.

I costi per gli eventuali allacciamenti e allestimenti specifici per iniziative che si svolgano negli spazi esterni e/o aperti sono sempre a carico dei richiedenti.

Articolo 13 – (Tariffario)

L'uso temporaneo degli spazi può essere a titolo gratuito, a titolo gratuito con rimborso spese e a titolo oneroso.

L'importo del rimborso spese e l'importo per l'utilizzo a titolo oneroso sono definiti nel Tariffario di cui all'allegato sub A al presente Regolamento.

Articolo 14 – (Uso degli spazi a titolo gratuito e a titolo gratuito con rimborso spese)

Per le iniziative di cui all'articolo 9 comma 1, promosse da soggetti interni, che non prevedano quote di iscrizione, e per i master e i corsi professionalizzati attivati dall'Università, compresi quelli con rilascio di crediti ECM in conformità al rispettivo regolamento, l'uso temporaneo dello spazio è gratuito, nei giorni e negli orari abituali di apertura delle strutture. Qualora le iniziative si svolgano al di fuori di giorni e orari di abituale apertura, è richiesto il rimborso spese.

La concessione di uso temporaneo degli spazi è, altresì, a titolo gratuito per le assemblee sindacali, rivolte al personale dell'Università di cui all'articolo 11 fermo restando il rimborso spese, qualora si svolgano al di fuori di giornate e orari di abituale apertura.

L'uso temporaneo degli spazi di cui all'art. 12 è gratuito, fermo restando il rimborso delle spese per iniziative che si svolgano al di fuori dei giorni e degli orari di abituale apertura.

Il Rettore o il Direttore generale, in via del tutto eccezionale, possono autorizzare o concedere l'uso temporaneo degli spazi a titolo gratuito, per iniziative di alto valore scientifico e culturale e di interesse istituzionale.

Articolo 15 – (Uso degli spazi a titolo oneroso)

Per le iniziative organizzate esclusivamente da soggetti esterni, pubblici o privati di cui all'art. 9 comma 2, l'uso temporaneo degli spazi, è soggetto alla tariffa A di cui all'allegato "A".

Le iniziative co-organizzate da soggetti interni con soggetti esterni, oppure solo da soggetti interni, che prevedono una quota di partecipazione sono soggetti al pagamento della tariffa B di cui all'allegato "A".

Le iniziative di cui all'articolo 9 comma 1, co-organizzate da soggetti interni con soggetti esterni, che non prevedono quote di iscrizione, sono soggette al pagamento della tariffa C di cui all'allegato "A".

Nei casi previsti dal presente articolo, qualora le iniziative si svolgano al di fuori di giorni e orari di abituale apertura delle strutture, è richiesto altresì il rimborso spese.

TITOLO IV – UTILIZZO IMPIANTI E SPAZI

Articolo 16 – (Utilizzo impianti)

L'utilizzo diretto di impianti e attrezzature in dotazione agli spazi dell'Università da parte di persone esterne non è di norma consentito; l'eventuale presenza di personale tecnico del concessionario a supporto di iniziative dovrà essere preventivamente richiesta e concordata con il concedente.

L'eventuale utilizzo di attrezzature di terzi o di proprietà del concessionario, sia in sostituzione che in abbinamento alle dotazioni esistenti, non comporta una riduzione del corrispettivo e deve essere previamente autorizzato dall'Università concedente.

È vietata la modifica degli impianti esistenti.

Tali attrezzature devono avere tutte le certificazioni richieste a norma di legge. In ogni caso, l'onere della valutazione del rischio ricade sul concessionario.

L'utilizzo diretto di impianti e attrezzature, in dotazione agli spazi dell'Università, da parte di persone esterne individuate dal concessionario deve essere espressamente e preventivamente autorizzato dall'Università.

Al termine dell'uso il concessionario dovrà lasciare le attrezzature nello stesso stato in cui le ha ricevute.

In caso di danno alle attrezzature, beni mobili e/o immobili per un non corretto utilizzo da parte del concessionario degli spazi, le spese di ripristino saranno a completo carico del concessionario.

Articolo 17 – (Controlli da parte dell'Università)

L'Università si riserva e ha ampia facoltà di provvedere, nei tempi e con le modalità che ritiene più opportune, al controllo sull'uso dello spazio e delle attrezzature nel corso della concessione.

L'utilizzatore dello spazio ha l'obbligo di prestare ampia collaborazione al personale dell'Università incaricato del controllo, fornendo ogni chiarimento utile e necessario richiesto ed esibendo la documentazione richiesta

Nel caso di mancato adempimento degli obblighi derivanti dal presente Regolamento, l'utilizzatore risponde direttamente di eventuali danni.

Articolo 18 – (Esonero di responsabilità)

L'Università non assume alcuna responsabilità relativamente ai beni depositati negli spazi oggetto della concessione né risponde di eventuali furti o ammanchi e resta esonerata da qualsivoglia responsabilità in ordine alle attività svolte dal concessionario.

L'Università è sollevata, in ogni caso, da qualsiasi responsabilità qualora per caso fortuito o cause di forza maggiore gli spazi, oggetto di utilizzo, non risultino più utilizzabili, successivamente al provvedimento di accoglimento.

Articolo 19 – (Modalità di utilizzo degli spazi destinati alle iniziative)

L'uso degli spazi dell'Università comporta il rispetto e il corretto utilizzo degli stessi, compresi gli arredi e le attrezzature in dotazione.

È obbligo dell'utilizzatore vigilare affinché:

- siano rispettate le condizioni imposte dalla normativa vigente in materia di igiene, sicurezza degli ambienti e dei lavoratori e qualsivoglia altro vincolo d'uso esistente;
- sia rispettata la capienza massima prevista per ciascuno spazio;
- non vengano modificate e manomesse le parti fisse degli immobili;
- non vengano danneggiati o trafugati arredi, attrezzature, suppellettili e quant'altro messo a disposizione;
- siano lasciate libere e ben visibili le uscite di sicurezza, come pure gli estintori, gli idranti e i cartelli segnaletici;
- negli edifici non si fumi, non si introducano sostanze infiammabili e/o pericolose, non si utilizzino comunque fiamme libere.

Qualora fosse necessaria la modifica temporanea dei locali, anche con allestimenti aggiuntivi, il progetto di allestimento deve essere allegato alla richiesta di concessione.

Restano a carico dell'utilizzatore gli adempimenti in materia di obbligo di comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza o di diritto d'autore o di altri obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione al tipo di iniziativa.

L'utilizzo degli spazi non può essere ceduto a terzi e ogni variazione rispetto a quanto già autorizzato e concesso dovrà essere concordata con l'Università e potrà essere oggetto di un nuovo provvedimento.

L'attività di ristorazione, qualora autorizzata, può essere svolta solo negli spazi e negli orari concordati preventivamente con il concedente nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al termine del periodo di utilizzo concordato, è fatto obbligo di rilasciare i locali nello stesso stato d'uso o funzionamento in cui erano prima dell'utilizzo e liberarli quanto prima, previo accordo con il concedente per quanto riguarda le tempistiche.

Nel caso di violazioni, l'Università potrà revocare o annullare la concessione o l'autorizzazione e procedere con la richiesta del risarcimento del danno eventualmente procurato.

TITOLO V – ATTIVITÀ PROMOZIONALE, PUBBLICITÀ, SERVIZI GIORNALISTICI E RIPRESE NEGLI SPAZI CONCESSI IN USO TEMPORANEO

Articolo 20 - (Pubblicità)

La pubblicità promo-commerciale con finalità di lucro non è consentita, salvo diversi accordi e previa autorizzazione del Rettore o suo delegato.

L'attività di esposizione e informazione promozionale è consentita solo nell'ambito di congressi e convegni, previa autorizzazione degli Uffici competenti.

I contenuti del messaggio promo-commerciale devono essere, in ogni caso, coerenti con i principi e le finalità istituzionali dell'Ateneo e non devono ledere l'immagine e la reputazione dell'Ateneo.

Articolo 21 - (Promozione di iniziative)

È ammessa l'attività promozionale di iniziative esclusivamente ad accesso gratuito organizzate da Enti pubblici e Soggetti del Terzo Settore, solo se coerenti con le finalità istituzionali dell'Ateneo e di rilevante interesse per la Comunità Universitaria.

Articolo 22 - (Riprese fotografiche e video nell'ambito di servizi giornalistici)

Per lo svolgimento di riprese fotografiche o video a scopi giornalistici, sia che comporti sia che non comporti l'occupazione di spazi per allestimenti e/o il posizionamento di attrezzature, occorre informare l'Ufficio Stampa dell'Università con almeno 5 gg di preavviso e informare gli Uffici competenti per la concessione di uso temporaneo degli spazi in cui verrà svolto il servizio.

Articolo 23 - (Riprese fotografiche e video da parte di soggetti privati per finalità di valorizzazione del patrimonio culturale)

Le riprese fotografiche e video da parte di soggetti privati per uso personale o per motivi di studio e da parte di soggetti esterni per finalità di valorizzazione del patrimonio culturale, sono ammesse, previa autorizzazione, al solo fine di valorizzare il patrimonio culturale dell'Ateneo e se prive di finalità di lucro.

L'autorizzazione è rilasciata, a titolo gratuito, dagli Uffici competenti, che specificano le condizioni alle quali è subordinato lo svolgimento delle riprese. Qualora le riprese comportino spese a carico dell'Università può essere richiesto il rimborso spese di quanto sostenuto.

La ripresa e l'uso dei segni distintivi dell'Università sono soggetti ad autorizzazione da parte degli Uffici competenti, così come l'associazione delle riprese all'immagine dell'Ateneo.

Le riprese, salvo diversa comunicazione del responsabile di struttura, devono riportare la dicitura "Si ringrazia / su concessione / in collaborazione con Alma Mater Studiorum – Università di Bologna" e l'avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.

È fatto obbligo di consegnare copia in alta definizione delle immagini realizzate, accompagnate dalla liberatoria per il loro utilizzo.

Articolo 24 - (Riprese fotografiche e video nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti interni e da soggetti esterni in collaborazione con soggetti interni)

Nell'ambito di iniziative organizzate esclusivamente da soggetti interni all'Ateneo per finalità di didattica, ricerca e terza missione, le riprese fotografiche, video, streaming sono ammesse, senza necessità di autorizzazione, purché la diffusione avvenga sui canali di comunicazione istituzionale di Ateneo e/o delle Strutture.

La ripresa e l'uso dei segni distintivi sono ammessi.

Nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti interni all'Ateneo in collaborazione con soggetti esterni, o organizzati esclusivamente da soggetti esterni ma patrocinati dall'Ateneo e/o dalle sue Strutture, le riprese foto, video e streaming sono ammesse, previa autorizzazione, esclusivamente per iniziative a fruibilità gratuita, senza scopo di lucro e/o senza fini commerciali, e pubblicate su siti o canali social istituzionali di Ateneo e/o del soggetto organizzatore o patrocinato. La ripresa e l'uso dei segni distintivi è ammessa.

Per le iniziative organizzate da soggetti esterni, che non prevedono la partecipazione dell'Ateneo o delle sue Strutture, né il patrocinio, le riprese foto, video, streaming sono ammesse, previa autorizzazione, solo se finalizzate a documentare l'iniziativa. Non sono ammesse la ripresa dei segni distintivi e l'uso e la diffusione di diciture che richiama l'Alma Mater Studiorum e/o le sue strutture nell'ambito dell'iniziativa diffusa e comunicata.

Articolo 25 - (Riprese fotografiche, video, cinematografiche per finalità promo-commerciali)

Lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche o multimediali, che abbiano prevalente finalità promo-commerciali, con o senza uso temporaneo degli spazi, deve essere autorizzata dal Magnifico Rettore o suo delegato.

La ripresa e l'uso dei segni distintivi non sono ammessi, così come non è ammessa l'associazione delle riprese all'immagine dell'Ateneo. L'Università si riserva di richiedere copia del materiale riprodotto prima della sua diffusione. Le riprese, salvo diverso avviso degli Uffici preposti, devono riportare la dicitura "Si ringrazia / su concessione / in collaborazione con Alma Mater Studiorum – Università di Bologna."

Articolo 26 - (Tutela della privacy nell'ambito delle riprese fotografiche, video, dirette streaming)

Nell'ambito di qualunque ripresa fotografica, video o diretta streaming realizzata negli spazi dell'Università, la liberatoria sull'uso dell'immagine dei soggetti ripresi è in capo all'autore, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. L'Università è sollevata da ogni responsabilità relativamente all'utilizzo delle immagini delle persone ritratte.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 27 – (Entrata in vigore e regime transitorio)

Il presente Regolamento è emanato con Decreto rettorale e entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, unitamente alle nuove tariffe di cui all'allegato "A".

Per le richieste già formalizzate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si applicano le disposizioni ivi contenute, fatta salva l'applicazione delle tariffe in vigore al momento della presentazione della domanda, qualora più favorevoli per il richiedente.

Il presente regolamento rimanda per gli aspetti operativi alla disciplina di dettaglio specificata nelle Linee guida.

Ogni casistica che non rientri nel presente Regolamento sarà valutata dagli Uffici competenti e l'utilizzo degli spazi verrà concesso alle condizioni che saranno individuate come le più idonee tra quelle disciplinate.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applica la normativa vigente.

Dalla data di entrata in vigore del presente testo è abrogato il "Regolamento per la concessione in uso temporaneo degli spazi dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna", emanato con Decreto Rettorale n. 1191/2015 del 14 ottobre 2015 e successivamente modificato con Decreto Rettorale n. 1084/2016 del 7 ottobre 2016.